



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 74 – 11 DICEMBRE 2025

Riunione del 10 Dicembre 2025

46.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- S.S. **ASD VOLLEY ACADEMY CIVITAVECCHIA** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **Piendibene Giorgio** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD VOLLEY ACADEMY CIVITAVECCHIA

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco    Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine      Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare a carico di:

- **ASD VOLLEY ACADEMY CIVITAVECCHIA** (*codice 12.060.1366*) - *in persona del suo Presidente p.t. - violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, degli artt 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, dell'art. 18 Statuto FIPAV, 18, 28 e 61 R.A.T. FIPAV, degli artt 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per non aver provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, in favore e come richiesto dalla società ASD Pallavolo Tarquinia, per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta P. M.;*

- **PIENDIBENE Giorgio** per la violazione dell'art. 75 n. 2 reg. Giur. per i fatti contestati sub A) alla società ASD Volley Academy Civitavecchia della quale è Presidente e legale rappresentante; Risultavano collegati in modalità videoconferenza il sostituto procuratore federale Avv. Alessandro Guarnaschelli e l'Avv. Lorenzo Leggiadro per gli incolpati.



Preliminarmente il procuratore federale comunicava di aver raggiunto un accordo per l'applicazione della sanzione ex art. 33 Regolamento giurisdizionale, come da documento già depositato. La difesa chiedeva che venisse dichiarata congrua la sanzione concordata.

Il tribunale, all'esito della camera di consiglio, leggeva il dispositivo con termine di giorni dieci per il deposito delle motivazioni.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 27/08/2025 con il quale la società ASD Pallavolo Tarquinia comunicava il mancato pagamento da parte della società Volley Accademy Civitavecchia del premio di compensazione per lo svincolo e trasferimento di un'atleta. Nell'istruttoria la Procura acquisiva nota dell'Ufficio tesseramento che confermava la correttezza della richiesta determinando l'importo dovuto. La difesa depositava una memoria per poi concordare con la procura la sanzione.

Il Tribunale Federale ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo corretta, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata in relazione anche all'importo dovuto come premio in € 105,00

### **PQM**

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato Piendibene Giorgio n.q. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 e la multa a carico della ASD Volley Academy Civitavecchia, in persona del presidente p.t. di € 50,00.

Roma, 10/12/2025

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 11 Dicembre 2025